

COMMISSIONE X
TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		ADAMOLI	1403
Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3617);		COLASANTO	1403
SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2445)	1392	POLANO	1404
PRESIDENTE	1392, 1397, 1401	DOMINÈDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1404
BIANCHI GERARDO	1396	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
FABBRI	1396, 1399	Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4424);	
ARMATO, <i>Relatore</i>	1396, 1399	Proposte di legge : (<i>Rinvio della discussione</i>):	
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 1396, 1400, 1401		SCALIA e SINESIO: Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (811);	
FRUNZIO	1399	FRUNZIO e ISGRÒ: Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici della Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti dalla Gestione Raggruppamento Autocarri (G. R. A.). (2253);	
FRANCAVILLA	1400	BOGONI ed altri: Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (4098)	1409
Votazione segreta :		PRESIDENTE	1409, 1410, 1413, 1419
PRESIDENTE	1401		
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Senatore ANGELILLI: Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4425).	1401		
PRESIDENTE	1401, 1403, 1404		
SALES, <i>Relatore</i>	1401		
BERLINGUER	1403		

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

	PAG.
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	1409, 1410, 1411 1413, 1419
PETRUCCI	1410
COLASANTO	1410, 1413
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1410, 1411, 1412 1419
DEGLI ESPOSTI	1410, 1411, 1413
BOGONI	1413
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1419

La seduta comincia alle 10.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 33, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Spadazzi, Romualdi, Amodio, Biaggi Francantonio, Amadei Giuseppe, Nicosia, Cantalupo, De Leonardis, Savio Emanuela, Daniele, De Caro, De Capua, Guerrieri Emanuele, Simonacci, Fracassi, Degli Occhi, Alpino, Chiarolanza, Buttè, Preziosi Olindo, Tantalo, Terranova, Palazzolo, Sorgi, Buffone, Baldelli, Alliata di Montereale e Cerravolo Mario: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta del 23 gennaio 1963 abbia-

mo approvato alcuni articoli del disegno di legge n. 3617 in via definitiva e altri in linea di massima, avendo dovuto rinviare i medesimi di nuovo alla I Commissione (Affari Costituzionali) per il parere. Questa Commissione ci ha fatto pervenire al riguardo il seguente parere:

« Mi onoro comunicarle che, nella seduta odierna, la Commissione da me presieduta, in relazione al testo trasmesso a codesta onorevole Commissione in data 23 gennaio 1963, ha adottato la seguente deliberazione:

Si esprime parere favorevole al testo trasmesso, subordinatamente alle seguenti modifiche e soppressioni:

All'articolo 63, la I Commissione mantiene il parere contrario già espresso: la nuova formulazione, infatti, non è idonea a superare le obiezioni mosse al contenuto delle disposizioni ivi previste, come riferito nel parere espresso in data 16 gennaio 1963. In particolare, l'aumento dei posti di ispettore generale, trasferito alle tabelle ed incrementato fino a 25, lungi dal corrispondere alle esigenze che mossero la I Commissione ad esprimere parere contrario, rafforza l'opposizione al contenuto dell'articolo stesso, poiché le tabelle B e C assumono, in tal modo, una conformazione non accettabile perché contrasta con i rapporti normali di progressione di carriera previsti per ruoli analoghi.

In ordine all'articolo 66, la I Commissione mantiene il parere contrario al testo del suddetto articolo approvato da codesta onorevole Commissione. Ribadisce il parere favorevole al corrispondente articolo 54 del disegno di legge originario con le modifiche apportatevi da codesta onorevole Commissione e proposte, in via subordinata, al parere della I Commissione. Tuttavia, detto parere favorevole è subordinato: a) alla sostituzione del coefficiente di stipendio indicato alla lettera B) del numero 1 in modo che risulti essere 240; b) alla sostituzione della data del 2 febbraio 1962, indicata al numero 2, con la data del 31 dicembre 1962, come condizione necessaria per l'ammissione ai concorsi, fermo restando che ad essi possono partecipare soltanto gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene poi alla disciplina dell'anzianità convenzionale prevista nel testo in questione, questa Commissione rileva innanzitutto che il riconoscimento dell'anzianità maturata nelle carriere inferiori costituisce deroga alla disciplina generale dell'ordinamento del pubblico impiego per cui i sud-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

detti due commi dovrebbero essere soppressi. Tuttavia, data la particolare situazione di fatto che le disposizioni suindicate tendono a sanare, si ritiene di poter consentire il mantenimento dei suddetti commi a condizione che il beneficio ivi previsto sia esteso anche « al personale in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge mansioni proprie della carriera di concetto rispettivamente da almeno 9, 6 e 3 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato come allievo telefonista o meccanico ».

Analogamente alla modifica da apportare all'articolo 66, il riferimento contenuto nell'articolo 67 (corrispondente all'articolo 55 del testo originario), relativo alla data di entrata in vigore della legge deve essere sostituito dal riferimento alla data del 31 dicembre 1962, fermo restando che detto personale, per usufruire del beneficio previsto, deve essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 70, anche nella nuova formulazione, la Commissione mantiene il parere contrario.

In riferimento alle tabelle *B* e *C*, per le ragioni suesposte, la I Commissione esprime parere contrario alle ulteriori modifiche proposte al testo governativo e trasmesse in data 23 gennaio 1963. Si può soltanto consentire che alla tabella *B* la dotazione organica prevista per il coefficiente 670 sia portata a 12, con conseguente aumento della dotazione complessiva a 176. Alla tabella *H*, in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 67, si consente di aumentare la dotazione organica complessiva ivi prevista, in modo che risulti essere 6300, e ciò allo scopo di sistemare in ruolo il personale destinatario delle disposizioni del suindicato articolo 67 ».

Passiamo pertanto alla discussione e votazione definitiva degli articoli approvati in linea di massima.

L'articolo 63, da noi approvato in linea di massima, è il seguente:

(Aggiunta temporanea dei posti)

« Alle dotazioni organiche stabilite per la qualifica di ispettore generale nei ruoli di cui alle sottoindicate tabelle sono aggiunti i seguenti posti:

tabella *A* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 posti n. 2;

tabella *B* dell'allegato II alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 posti n. 13;

tabella *C* dell'allegato I alla suddetta legge n. 1406 posti n. 4;

tabella *D* dell'allegato I alla predetta legge n. 1406 posti n. 2;

tabella *E* dell'allegato I alla stessa legge n. 1406 posti n. 2 ».

La I Commissione ha comunicato di essere contraria ad aumenti delle dotazioni organiche previsti con carattere di temporaneità, perché non corrispondono ad esigenze reali dell'amministrazione e pertanto si è dichiarata contraria al mantenimento dell'articolo 63. Pongo in votazione detto articolo .

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 64. Ne do lettura nel testo già approvato in linea di massima dalla nostra Commissione.

ART. 64.

(Promozioni a direttore di sezione)

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, sempre che non ne abbiano già fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo articolo 69 che, solo a tal fine, conserva efficacia per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 66. Ne do lettura nel testo approvato già dalla nostra Commissione in linea di massima e modificato dalla I Commissione:

ART. 66.

(Concorsi riservati nei ruoli nella carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico)

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile

e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato: a) per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgono da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; b) per i due quinti agli impiegati appartenenti alla carriera esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno sei anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda classe o di operatore tecnico di seconda classe. Può essere altresì ammesso al concorso per titoli ed esame purché in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni cinque, di anni tre e di anni due se proveniente, rispettivamente, da qualifica con coefficiente di stipendio 345 o superiore, 284 e 240, ovvero in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge mansioni proprie della carriera di concetto rispettivamente almeno da nove, sei e tre anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato come allievo telefonista o meccanico.

Gli impiegati di cui al precedente comma che non fruiscono integralmente dell'anzianità convenzionale per la promozione ivi prevista, conservano la residua anzianità ai fini della promozione alla qualifica di segretario o equiparata.

Su questo articolo si è svolta una lunga discussione, specialmente per quanto riguarda la sua ultima parte. Però, la I Commissione ha accolto parzialmente le nostre istanze nel senso che, ha proposto non soltanto di considerare il personale straordinario alle dipendenze dell'azienda predetta alla data del 2 febbraio 1962, ma anche quello alle dipendenze alla data dell'entrata in vigore della legge e in servizio al 31 dicembre 1962.

Pongo in votazione la nuova formulazione, di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 67. Ne do lettura nel testo già approvato in linea di massima dalla nostra Commissione:

ART. 67.

(Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge, fermo restando

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo, nel limite dei posti risultanti disponibili alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se più favorevoli, dalla data del relativo provvedimento.

La I Commissione ha proposto la seguente modifica: al primo comma, dopo le parole « della presente legge », inserire le altre « e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962 ».

Poiché non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 67, che risulta pertanto così formulato:

ART. 67.

(Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si pre-

scinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se più favorevoli, dalla data del relativo provvedimento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 70. Ne do lettura nel testo già approvato dalla nostra Commissione in linea di massima.

ART. 70.

(Ricostruzione della carriera).

La ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, deve essere operata con le norme e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, non tenendo conto delle limitazioni numeriche di posti contenute negli articoli 16, 17, 18, 23, 29, 30 e 32 del decreto stesso.

La ricostruzione della carriera, in conseguenza del venir meno delle limitazioni numeriche di cui al precedente comma, è attuata d'ufficio nei confronti degli aventi diritto, sul deliberazione del Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1948.

La I Commissione non ha reputato di esprimere parere favorevole ed ha insistito per la soppressione dell'articolo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 71. Ne do lettura:

ART. 71.

(*Promozione ad ispettore generale*).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori di divisione nelle tabelle B e C dell'allegato I, inquadrati ai sensi degli articoli 6 quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 62.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504 il precedente comma si applica solo nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Entrò il triennio di cui al primo comma possono altresì essere promossi in soprannumero ad Ispettore generale, sempre che provvisti della prescritta anzianità, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore di divisione; non possono peraltro essere effettuati ulteriori scrutini anche prima della scadenza del suddetto triennio, quando i destinatari delle disposizioni dei precedenti commi abbiano tutti partecipato ad almeno uno scrutinio di promozione.

In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

Anche su questo articolo la I Commissione ha ritenuto di non esprimere parere favorevole, insistendo per la sua soppressione.

BIANCHI GERARDO. Desidero esprimere tutto il mio vivissimo rincrescimento per il fatto che la Commissione Affari costituzionali non abbia voluto accogliere neanche il mio emendamento, che tendeva semplicemente a rettificare una incongruenza che si manifestò con l'applicazione del decreto-legge 22 marzo 1948, n. 504, e pertanto mi propongo di presentare a tempo opportuno una proposta di legge che ponga riparo al danno che oggi, sia pure involontariamente, stiamo arrecando ad alcune persone.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, con il citato decreto furono immessi nell'amministrazione dei telefoni di Stato dei dipendenti che erano stati assunti come contrattisti quinquennali o decennali, per compiere certe man-

sioni di carattere temporaneo. Con questo decreto furono sanate quasi tutte le situazioni, salvo pochissime che rimasero escluse per il semplice fatto che gli interessati, pure svolgendo mansioni tecniche, non erano in possesso della laurea in ingegneria. L'amministrazione, a suo tempo, non volle accogliere la domanda di costoro tendente ad essere immessi nel ramo amministrativo, come avrebbe consentito la laurea di cui erano in possesso, per la ragione, a detta dell'amministrazione, che essi erano stati assunti per svolgere mansioni tecniche. Questo mi sembra un assurdo logico e giuridico al quale il mio emendamento voleva porre riparo.

FABBRI. Mi associo alle parole dell'onorevole Bianchi anche perché sono stato uno dei firmatari dell'emendamento. E con grande rincrescimento che riscontriamo come la I Commissione non abbia tenuto presenti le nostre impostazioni a riguardo dell'articolo 70 e dell'articolo 71 del disegno di legge.

Devo inoltre far notare che anche il Consiglio di Stato, cui fecero ricorso alcuni funzionari interessati alla ricostruzione della loro carriera, si espresse favorevolmente.

ARMATO, *Relatore*. Anche a me sembra che la I Commissione, nel caso specifico dell'articolo 71, avrebbe dovuto dare solo un parere di opportunità circa i singoli provvedimenti senza entrare nel merito della questione.

Pur di approvare questa legge noi abbiamo accettato l'impostazione data al problema dalla I Commissione, ma ci ha stupito un simile atteggiamento così insistentemente contrario. Approvando il testo del Comitato ristretto con la soppressione di questi articoli ho l'impressione che si creino delle ingiustizie che condurranno alla presentazione di una nuova proposta di legge per farvi fronte.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi rendo conto della validità delle richieste che sono state avanzate; d'altra parte il tempo e la stagione preelettorale non mi consentono di accoglierle o di chiedere che siano accolte dalla I Commissione.

A mio avviso l'urgenza che sia approvata questa legge riguarda tutta l'organizzazione dei dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici. Mi auguro che in un secondo tempo l'amministrazione dell'Azienda, approfondite le circostanze e i problemi prospettati negli articoli 55, 63 e 71, possa con opportuni provvedimenti affrontare e risolvere questa situazione.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Affermo infine che, nell'interesse dell'amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è mio desiderio che questo disegno di legge sia approvato anche se riconosco che restano particolari da approfondire.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario serviranno a confortare gli onorevoli colleghi che avevano insistito su alcune modifiche senza tuttavia riuscire a convincerne la I Commissione.

Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dagli onorevoli Armato, Fabbri, e Bianchi circa il problema di competenza tra la nostra Commissione e la I Commissione, mi sembra che non insistano e che si rimettano al parere della I Commissione.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 71.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 74:

« Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'azienda di Stato per i Servizi telefonici; e gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 49, 55, 64 e 73 anche all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ».

A tale articolo bisogna sopprimere il riferimento all'articolo 55 essendo stato quest'ultimo soppresso.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 74 che con la presente modifica apportata risulta così formulato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano al personale della Azienda di Stato per i Servizi telefonici; e gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 64 e 73 anche all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 74-bis:

(Decorrenza).

« Le disposizioni della presente legge decorrono, agli effetti giuridici dal 1° gennaio

1961 ed agli effetti economici dal 2 febbraio 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella B nella nuova formulazione approvata già dalla nostra Commissione in linea di massima:

TABELLA B.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale od equiparato	25
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	50
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	80
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	
240	Consigliere di 3 ^a classe o equiparato	

189

La I Commissione non ha accolto la nostra proposta ed ha ridotto il numero dei posti di ispettore generale od equiparato da 25 a 12.

Pongo in votazione la modifica apportata dalla I Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella B con la riduzione dei posti di ispettore generale od equiparato da 18 a 12 unità. La somma dei posti in organico risulta così 176.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Do lettura della tabella *C* nella nuova formulazione approvata dalla nostra Commissione in linea di massima:

TABELLA C.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale od equiparato	25
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	94
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
		213

La I Commissione ha proposto che il numero dei posti di Ispettore generale od equiparato sia ridotto da 25 a 15 e il numero dei posti corrispondenti ai coefficienti 340 e 284 sia elevato invece da 94 a 97. Pongo in votazione la tabella *C* così emendata:

TABELLA C.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale od equiparato	15
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	97
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
		206

(È approvata).

Do lettura della tabella *H*:

TABELLA H.

Ruolo organico della Carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345 (a)	Ufficiale telefonico superiore	50
284	Primo ufficiale telefonico	1.950
240	Ufficiale telefonico di 1ª classe	3.700
211	Ufficiale telefonico di 2ª classe	
193	Ufficiale telefonico di 3ª classe	
		5.700

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

La I Commissione (Affari Costituzionali) a questa tabella ha apportato le seguenti modifiche: ha aumentato di 600 posti gli ufficiali telefonici di prima, seconda e terza classe di guisa che da 3.700 passano a 4.300. La dotazione complessiva della tabella risulta quindi di 6.300 posti.

Pongo in votazione la tabella *H* con le modifiche apportate dalla I Commissione.

(È approvata).

Do lettura della tabella *M* nella formulazione già approvata in linea di massima dalla nostra Commissione:

TABELLA M.

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile (ad esaurimento).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345 (a)	Aiuto contabile principale	100
284	Primo aiuto contabile	150
240	Aiuto contabile di 1ª classe	350
211	Aiuto contabile di 2ª classe	
193	Aiuto contabile di 3ª classe	
		600

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Nella tabella *L* possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della stessa tabella *L* ed il numero dei posti occupati nella tabella *M*.

La I Commissione ha dato parere favorevole.

Pongo in votazione definitiva la tabella *M*.

(È approvata).

FRUNZIO. Al termine di questa laboriosa discussione, sento il dovere di ringraziare non soltanto i colleghi del Comitato ristretto ma anche i colleghi tutti della Commissione. Dalla discussione di questo disegno di legge è venuta fuori una delicatissima questione di competenza fra la nostra Commissione, che era stata chiamata a deliberare su una materia di sua stretta pertinenza, e la Commissione Affari costituzionali che, in questa come in altre occasioni, avrebbe dovuto limitarsi ad esprimere soltanto un parere. Compito, quest'ultimo, limitato ma giusto, perché obiettivamente mancano alla I Commissione le possibilità di conoscere a fondo i problemi e le esigenze dei vari dicasteri. Non è ammissibile che un progetto di legge, dopo essere stato lungamente elaborato prima da un Comitato ristretto e poi da una intera Commissione, debba essere modificato ed approvato contro il convincimento di quest'ultima, in tal modo creando delle ingiustizie nei riguardi di parte degli interessati.

E, quindi, questo della competenza, un problema veramente importante, più volte avvertito nel corso dei cinque anni di questa legislatura.

Comunque, per quanto riguarda la legge in esame, io darò il mio voto favorevole, nella piena coscienza che essa da un lato apporterà dei miglioramenti ai telefonici dello Stato e dall'altro costituisce un atto di giustizia perché analoga legge era già stata approvata in favore dei dipendenti delle poste. D'altra parte sono convinto che coloro che saranno eletti al nuovo Parlamento daranno certamente la loro collaborazione perché questa legge sia adeguata a tutte le esigenze che si sono manifestate e a cui non abbiamo potuto corrispondere.

Sento il dovere di ringraziare l'onorevole Sottosegretario per la sua assiduità e per la sua competenza durante l'esame di questo disegno di legge e particolarmente desidero ringraziare il Presidente di questa Commissione. Infatti io, che gli sono stato accanto, so quanto abbia fatto per cercare di portare a termine

prima della fine di questa legislatura un provvedimento tanto complesso.

ARMATO, *Relatore*. Desidero anche io ringraziare l'onorevole Presidente per la sua diligenza.

Se mi è consentito, desidero far rilevare come il parere espresso dalla I Commissione sul numero dei posti sia stato un parere di opportunità e di merito e noi ci veniamo a trovare nella nostra Commissione nella condizione di dover accogliere i suggerimenti della I Commissione.

La nostra Commissione votando questo provvedimento va incontro alle esigenze degli interessati e in particolare realizza la sistemazione dei dipendenti fuori ruolo. Anche l'onorevole Sottosegretario è stato d'accordo nel dichiarare che un tale obiettivo è stato raggiunto sia pure con certi inconvenienti.

FABBRI. Vorrei mettere in evidenza il fatto che durante la discussione di questo disegno di legge ci siamo sempre trovati d'accordo sugli emendamenti che sono stati presentati e che poi il Governo ha fatto propri.

Per quanto riguarda il problema del parere della I Commissione mi associo agli onorevoli Armato e Frunzio nel deplorare un simile atteggiamento. Infatti è illogico che dopo esserci trovati d'accordo su alcuni problemi durante la discussione nella nostra Commissione, si veda soppresse disposizioni con le quali si voleva rendere giustizia ad una parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Mi sono schierato contro la soppressione di alcuni articoli perché in essi si dava ai funzionari dell'Azienda la fiducia di progredire nell'amministrazione delle telecomunicazioni.

Se noi rileggiamo la relazione che accompagna il disegno di legge notiamo che solo una parte di essa ha trovato riscontro negli articoli che ora andiamo a votare.

Desidero infine ringraziare tutti gli onorevoli colleghi di questa Commissione e in particolare desidero lodare la volontà del Comitato ristretto che si è riunito tutti i giorni per trovare un accordo.

Ecco perché ho dato il mio voto contrario alla soppressione di alcuni articoli del provvedimento al nostro esame. Mi rendo conto tuttavia che, essendo alla fine della legislatura, dobbiamo sentire, come sentiamo, il dovere di approvare questo disegno di legge che sodisfa, almeno in parte, gli interessi dei lavoratori telefonici. Mi auguro quindi che l'ordine del giorno presentato proprio ora da me insieme agli onorevoli Bianchi, Armato, Frunzio, Francavilla ed altri troverà accoglimento in

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

sede di riforma di struttura delle aziende delle telecomunicazioni così che almeno in questa sede possano eliminarsi alcune evidenti ingiustizie. Non saremo certamente noi che tanto abbiamo lottato per questo disegno di legge ad opporci alla sua approvazione. Chiudo il mio intervento con un ringraziamento sincero a tutti i colleghi che come noi hanno profuso tutte le loro energie nel tentativo di far accogliere almeno parte degli emendamenti presentati a questo disegno di legge.

FRANCAVILLA. Permettetemi di dire che ci troviamo in sostanza di fronte ad un irrigidimento della I Commissione che ci pone oggi nella condizione o di chiedere il rinvio in Aula del disegno di legge (e quindi la conseguente impossibilità di approvarlo entro questa legislatura) o di approvarlo con le modifiche da essa ritenute opportune. Queste sono le considerazioni che vengono naturali dall'atteggiamento preso dalla I Commissione la quale (e in questo sono d'accordo con il collega Armato) si è inserita in valutazioni di merito, e non in valutazioni di carattere costituzionale e neppure di riforma generale della carriera centrale statale. Va infatti rilevato che vi è stato un diverso atteggiamento da parte della I Commissione rispetto a questo disegno di legge e rispetto a quello per i postelegrafonici, diversità di atteggiamento che non riusciamo assolutamente a comprendere.

Non possiamo non pensare che l'atteggiamento di quella Commissione è scaturita dalla volontà di sopprimere alcuni degli emendamenti che con gran fatica il Comitato ristretto (e la Commissione all'unanimità deve darcene atto) aveva formulato e portato innanzi per soddisfare le rivendicazioni avanzate delle categorie dei telefonici. Questa legge non soltanto è stata presentata in ritardo ma non viene ora nemmeno accolta, nonostante quella per i postelegrafonici sia stata già approvata.

Questo è un elemento negativo che ci induce a sollevare una severa critica all'atteggiamento assunto dalla I Commissione la quale, basandosi sul Regolamento che stabilisce che in casi di mancato accordo fra due Commissioni non si può procedere a Commissioni riunite, ma bisogna mandare in Aula il provvedimento, ci impone praticamente di accettare la legge così come essa ritiene più opportuno.

Ecco la critica che noi muoviamo all'atteggiamento assunto dalla I Commissione. Sta di fatto che l'articolo 71 della legge, che stiamo approvando, contiene modifiche sostanziali rispetto alle norme approvate per

i postelegrafonici, le quali ultime erano state riportate nell'originario articolo 71 di questa legge. Pur tuttavia, noi avevamo ugualmente modificato l'articolo, per venire incontro ai desideri espressi dalla I Commissione in prima istanza: e infatti avevamo modificato le tabelle. Oggi, invece, la I Commissione ritorna indietro, assumendo un atteggiamento veramente incomprensibile.

Lo stesso dicasi per l'articolo 66, sul quale oggi la I Commissione ha espresso un atteggiamento rigido, assolutamente in contrasto con l'elasticità dimostrata in prima istanza.

Comunque, poiché non possiamo non approvare il disegno di legge, desidero rilevare, nell'esprimere il voto favorevole del mio gruppo, che abbiamo la piena coscienza di avere portato anche in questa discussione un criterio di assoluta obiettività, nonché una volontà piena e concreta — e questo da parte di tutti i colleghi della Commissione — di risolvere nel migliore e più obiettivo dei modi alcune delle questioni essenziali riguardanti i telefonici. Non possiamo, d'altra parte, non esprimere le nostre critiche e il nostro rincrescimento per l'atteggiamento assunto dalla I Commissione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non tocca a me entrare nel merito di questa affettuosa polemica fra le due Commissioni, ma mi corre l'obbligo di dare alcuni chiarimenti.

Esaminando con serenità lo svolgersi della intera vicenda, bisogna riconoscere che la I Commissione ha accolto una delle alternative che ad esse, con mandato esplicito della Commissione Trasporti, erano state poste e rappresentate dal Presidente Spataro. In secondo luogo, la I Commissione, nell'osservare che talune norme non riguardavano specificamente gli organici dell'amministrazione postale ma più generalmente tutto il settore del pubblico impiego, ha proceduto a talune modifiche e soppressioni, ma nello stesso tempo ha suggerito al rappresentante del Ministero delle poste l'opportunità di affrontare con appositi disegni di legge le soluzioni che in questa legge non hanno potuto trovar posto.

Ho voluto fare queste precisazioni per riportare la questione entro più esatti limiti e soprattutto per dimostrare che da parte della Commissione Affari costituzionali non v'è stato animo preclusivo ma soltanto il desiderio di inquadrare il problema nel miglior modo possibile, sia pure soltanto in futuro; e da parte mia ho la convinzione che su taluni particolari dettagli l'Amministrazione non esiterà a tornare con animo sincero.

Desidero, intanto, adempiere al dovere più impellente che spinge l'animo mio, il dovere del ringraziamento più sincero. Desidero associarmi innanzitutto al ringraziamento unanime per l'opera svolta dal nostro illustre ed insigne Presidente; un ringraziamento affettuoso va poi al Presidente ed a tutti i componenti del Comitato ristretto, i quali, con buona volontà, spirito di sacrificio ed altissima competenza tecnica, hanno donato veramente il meglio di se stessi per la soluzione di questo problema difficile e annoso. Un ringraziamento particolare va poi all'illustre collega Armato, Relatore del provvedimento, ed ai colleghi tutti della Commissione, ai quali esprimo l'augurio di ritrovarsi in futuro ancora qui, per continuare il lavoro al servizio dell'Amministrazione dello Stato e della collettività.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno, che reca le firme degli onorevoli Canestrari, Armato, Frunzio, Bianchi Gerardo, Bogoni e Petrucci:

« La X Commissione (Trasporti) invita il Governo ad applicare, nei confronti di coloro che hanno frequentato i corsi pratici di istruzione per allievi telefonici e meccanici e che successivamente, nominati nei ruoli organici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, hanno continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici senza soluzioni di continuità, l'articolo 200 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, per consentire il passaggio degli stessi nei ruoli organici della citata azienda ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere, con un Comitato ristretto, composto dagli onorevoli Armato, Relatore, Frunzio e Fabbri, al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Con l'approvazione di questo disegno di legge si intende assorbita la proposta di legge Spadazzi ed altri, n. 2445.

Ringrazio tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto e in modo particolare il mio ringraziamento va al Relatore, onorevole Armato, all'onorevole Frunzio, Presidente del Comitato ristretto ed ai nove membri di quest'ultimo.

Il disegno di legge n. 3617 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3617):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Babbi, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Giglia, Landi, Mancini, Marchesi, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Romano Bartolomeo, Sales, Sammartino, Schiano, Sinesio, Spataro, Viale e Vidali.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia ».

L'onorevole Sales ha facoltà di svolgere la relazione.

SALES, *Relatore*. Il primo proposito di chiedere l'istituzione di un consorzio per il porto di Civitavecchia risale al marzo del

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

1958, a pochi giorni di distanza dalla fine della seconda legislatura.

Il provvedimento, riproposto sempre dallo stesso senatore Angelilli, ha avuto un *iter* contrastato e faticoso, ma con un lieto fine.

La proposta, trasmessa alla X Commissione della Camera in sede referente, ritorna oggi per unanime consenso, in sede legislativa. Il che sta a significare che desiderio di questa Commissione è quello di vedere approvata la proposta di legge nell'attuale legislatura.

I porti di Genova, Napoli e Palermo sono gestiti da un consorzio; si chiede che anche quello di Civitavecchia possa disporre dello stesso strumento per migliorarsi e progredire.

Ritengo che siano sufficienti alcuni dati per dimostrare non solo che il porto di Civitavecchia è da annoverarsi tra i più attivi, ma che il suo traffico è in continuo aumento, dovuto in modo particolare al Piano di rinascita della Sardegna. Infatti dal 1959 al 1961 si è registrato un incremento sul movimento di navi del 13 per cento e sul tonnellaggio del 27 per cento. Sul movimento di passeggeri un aumento del 38 per cento; dei cereali del 143 per cento; di combustibili liquidi del 23 per cento.

L'originaria proposta del senatore Angelilli consisteva nella costituzione di un consorzio misto di gestione e costruzione di opere marittime, ma non venne accettata dal Governo che, per mezzo del Sottosegretario per la marina mercantile, fece sapere che sarebbe stato più opportuno che il consorzio fosse solo di gestione e non anche di costruzione o di esecuzione delle opere ad evitare che due delle amministrazioni dello Stato, quella dei lavori pubblici e quella delle ferrovie, venissero estromesse. Il Governo ha inoltre allo studio il problema generale dei porti italiani in forza di un piano conosciuto sotto il nome di « piano azzurro », che comporterà per lo Stato un onere di 400 miliardi, come ebbe ad affermare il Ministro Sullo, discutendo il bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La verità è che la prima proposta di legge del senatore Angelilli, così come era stata articolata, comportava un onere finanziario che lo Stato non intendeva assumere. Fu in conseguenza di questa presa di posizione del rappresentante del Governo che il proponente nella seduta della VII Commissione del Senato del 25 luglio 1962, terza della lunga serie, emendava la proposta nel senso di prevedere l'istituzione del consorzio per la sola gestione.

Proponente, relatore e Commissione compresero che le eccezioni formulate dal Governo potevano costituire un motivo valido per far naufragare la proposta poiché tutti ritenevano che sarebbe stato necessario istituire il consorzio, se non altro per gettare le basi sulle quali poi sviluppare il piano di potenziamento del porto con lo scopo, tra l'altro, di promuovere e sollecitare la costruzione delle opere necessarie.

Si disse che il consorzio del porto di Genova, oltre ad essere un consorzio di gestione, era anche di esecuzione per le opere marittime; ebbene, per poter far fronte all'onere della costruzione di queste opere quel consorzio acquisisce le entrate del porto, ma ciò nonostante l'Ente portuale di Genova non riesce a sopportare tutte le spese, tanto è vero che chiede continuamente contributi allo Stato per poter continuare a sviluppare le sue attrezzature, in rapporto alle esigenze del traffico.

Per brevità di tempo ho citato uno solo dei tanti casi che portarono la Commissione del Senato a prospettare tesi più o meno discordi ed emendamenti che comportarono la nomina di Comitati ristretti per la compilazione di nuovi testi. Dopo un *iter* lungo e travagliato, grazie ad una responsabile intesa intervenuta tra i rappresentanti dell'intero schieramento politico, la proposta di legge veniva approvata all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 1962.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge del senatore Angelilli sulla istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia ritorna al nostro esame ed alla nostra approvazione in sede legislativa. A nessuno può sfuggire l'importanza degli scopi che il consorzio si prefigge di raggiungere e che sono elencati e fissati nell'articolo 2 della proposta di legge. Negli articoli seguenti si stabilisce la strutturazione e l'organizzazione di questo ente di diritto pubblico, soggetto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

A nessuno può sfuggire la necessità di porre il porto di Civitavecchia, che un giorno fu porto di Roma e che oggi assolve a compiti ben più vasti ed importanti, in condizione di assolvere al suo compito di importante stazione di traffico e di sicuro componente della formazione del reddito nazionale.

Auspico che l'unanimità con la quale la Commissione del Senato approvò la proposta di legge si manifesti anche in questa sede.

Onorevole Presidente, desidero presentare il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione della Camera, considerate le necessità derivanti dallo sviluppo dei traffici nel porto di Civitavecchia invita il Governo a provvedere, nel quadro di un futuro programma di finanziamento dei porti, al finanziamento del consorzio per il porto di Civitavecchia ed alla esecuzione delle opere portuali previste dal piano regolatore, nonché di quelle che si renderanno necessarie per agevolare e intensificare i traffici nel porto tirrenico ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Pur non facendo parte di questa Commissione sono intervenuto questa mattina ai suoi lavori insieme all'onorevole Polano, nella mia qualità di sardo, e come sardo, a nome della mia regione sento il bisogno di ringraziare in anticipo questa Commissione per il voto (certamente unanime) che darà al provvedimento in esame.

Questa legge ebbe un lungo *iter* al Senato e ricordo che nell'ultimo periodo del suo esame feci presente la necessità di includere nella composizione del Consorzio il rappresentante del porto di Cagliari che è il più importante della Sardegna e collegato anche a Civitavecchia.

Non aggiungo altro perché mi rendo conto della necessità di procedere rapidamente all'esame degli articoli e spero di essere presente con delega al voto che la Commissione darà a questo provvedimento mercoledì prossimo.

ADAMOLI. Una breve dichiarazione a nome del mio gruppo sul provvedimento in esame che soddisfa, almeno in parte, le esigenze della popolazione di Civitavecchia. I colleghi sanno che noi, in linea di principio, siamo favorevoli alla strutturazione dei porti sotto forma di enti portuali, forma questa più avanzata che permette di affrontare problemi non soltanto portuali ma anche di economia generale. Ci auguriamo anzi che la materia venga regolata in modo organico, perché, mentre riconosciamo che ogni ente portuale deve avere le sue caratteristiche in relazione alle tradizioni ed alle funzioni del porto stesso, occorre nello stesso tempo fissare alcuni elementi base validi per tutti gli enti che si vanno a costituire. Nel corso di questa legislatura abbiamo già costituito un ente portuale, quello di Palermo, e adesso ci accingiamo a costituirne un altro. Vorrei che in questa occasione si facesse un passo avanti

verso una strutturazione più democratica dei porti. Qualche elemento positivo nel provvedimento in esame indubbiamente c'è, e mi permetto di dire che esso è soprattutto il frutto dell'accordo del nostro gruppo. Ciò affermando, non intendo assolutamente togliere merito a nessuno, ma ribadisco che, se questo provvedimento ha avuto un *iter* tanto tormentato al Senato, ciò è stato dovuto al nostro gruppo che anche a costo della impopolarità, ha voluto che venissero accolti alcuni punti. Sul piano democratico però troviamo dei vuoti come ad esempio la differenza tra la composizione dell'Assemblea e quella del comitato direttivo. Nell'Assemblea infatti c'è una rappresentanza più massiccia di enti locali che secondo me andrebbe diluita maggiormente nel comitato centrale. Il grosso limite, comunque, di questo provvedimento è rappresentato dall'autonomia finanziaria.

Si è fatto riferimento a Genova; ma è bene sappiate, onorevoli colleghi, che anche questo porto non riesce a svolgere i suoi compiti nonostante goda di prerogative che Civitavecchia non ha. Si tratta quindi non soltanto di garantire la gestione del porto, ma una economicità generale.

Il porto di Civitavecchia riguarda la Sardegna, il Lazio, l'Umbria, la Toscana, e deve avere quindi la possibilità di agire su un *hinterland* di grande interesse dove sussistono, sul piano economico, anche situazioni depresse.

Avremmo preferito quindi che il Governo fosse stato meno rigido nel difendere una certa sua impostazione. Il senatore Angelilli è partito da una posizione tra localistica e tradizionale. Noi invece abbiamo cercato di introdurre degli elementi obiettivi che ci sembrano validi e ci auguriamo che nella prossima legislatura il tema degli enti portuali venga affrontato in modo organico sì che quelli che verranno a costituirsi avranno la massima possibilità di funzionamento. Noi voteremo il provvedimento così come è stato presentato, abbandonando tutti gli emendamenti, dimostrando quindi ancora una volta la nostra volontà costruttiva, ma desidereremo che il Governo si rendesse conto che in questioni importanti come queste occorre che da parte sua un maggior slancio ed una maggiore aderenza alla nuova realtà che si sta costituendo.

COLASANTO. Sono anche io del parere che occorrerebbe un provvedimento generale per gli Enti portuali. Per ragioni di carattere contingente, darò il mio voto alla proposta di legge in esame; ma non posso esimermi,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

proprio perché si tratta di un buon lavoro, dal ringraziare il senatore Angelilli che non solo si è fatto promotore del provvedimento, ma sostanzialmente ha sostenuto una lunghissima ed efficace lotta per condurre a buon fine la questione del porto di Civitavecchia.

POLANO. Vorrei aggiungere qualche parola per associarmi sia alle parole dell'onorevole Berlinguer, per quanto riguarda l'interesse che questo problema riveste per la Sardegna, e sia alle dichiarazioni dell'onorevole Adamoli, per quanto riguarda il nostro gruppo.

Desidero mettere in rilievo che alla accettazione unanime di questa proposta di legge (senza presentare emendamenti e senza prendere altre iniziative per migliorarla) si è giunti attraverso una serie di contatti e di convegni (ultimo, un mese fa a Civitavecchia, al quale erano presenti il Sottosegretario Cervone e parlamentari di tutte le correnti) nel corso dei quali ci siamo resi conto della necessità di risolvere il problema con urgenza, anche a causa della imminente scadenza della legislatura. Del resto alcuni miglioramenti erano stati comunque introdotti, ragion per cui a suo tempo decidemmo di chiedere subito il passaggio del provvedimento in sede legislativa. Però siamo rimasti d'accordo che, pur approvando oggi questa proposta di legge, faremo voti che i miglioramenti da noi invocati e che non abbiamo potuto apportare adesso, siano oggetto di altre iniziative nella prossima legislatura, al fine di rendere questo consorzio il più efficiente possibile.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo si compiace sinceramente per il fatto che giunge in porto questa proposta di legge, a seguito di un lungo iter nel corso del quale il Governo crede di aver sostenuto con tutto l'impegno questa iniziativa, affiancando l'opera del presentatore e ponendosi in posizione di solidarietà costante con la Commissione del Senato che ha proceduto al primo esame. Sono stati due i temi fondamentali di questa elaborazione e in essi è contenuta l'affermazione della democraticità di costituzione e di funzionamento del consorzio. Gli atti attestano che il Governo, così come le varie parti politiche della Commissione, su questo diritto è stato estremamente deciso. Se un progresso si è compiuto — ed è vero che si è compiuto — questo sta nei confronti dell'originario testo del presentatore senatore Angelilli, al quale esprimo

tutta la mia solidarietà e cordialità in quanto che lo stesso presentatore è stato solidale con la Commissione e con il Governo nell'accettazione di questo spirito di democraticità secondo l'ordinamento del nostro Stato.

Per quanto riguarda il problema della copertura, sono lieto di dichiarare che, se non ci fossimo formalizzati, nell'atto in cui stavamo per condurre in porto questo disegno di legge, sul problema della copertura immediata e contestuale, avremmo fatto naufragare questo provvedimento che darà alimento e vita al porto di Roma e agli scambi con la Sardegna, anche secondo il piano generale di rinnovamento dell'isola, ricordato dall'onorevole Berlinguer. Appunto per evitare il pericolo di cadere in questa secca, il Governo ha ritenuto di accettare l'ordine del giorno al Senato, nello stesso modo in cui accetta pienamente l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sales, in quanto che il problema della copertura non può in questo momento riguardare solo Civitavecchia, ma in generale tutti i porti d'Italia. Noi stiamo aprendo alla nuova legislatura la strada verso il piano generale dei porti: avere approvato in tempo questa legge significa porre fin d'ora Civitavecchia nella posizione di evidenza che le spetta per il volume dei suoi traffici, come ha ben ricordato il relatore. Nell'ultima seduta della Commissione per lo sviluppo e la programmazione, il mio Ministro, sorretto da quello dei lavori pubblici, ha posto al primo punto dell'ordine del giorno il piano dei porti. Perciò io sono certo che la Commissione oggi farà cosa buona e vantaggiosa per Civitavecchia, per il suo *hinterland*, per la Sardegna e per la Nazione tutta, approvando questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione di massima, avvertendo che, mancando il parere della Commissione bilancio, la loro approvazione definitiva è subordinata al parere della predetta Commissione.

ART. 1.

(Costituzione e durata).

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per la durata di anni 60, con sede legale e amministrativa in Civitavecchia.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ART. 2.

(Scopi).

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere all'esecuzione delle opere e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;

c) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

e) regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;

f) amministrare, nell'ambito portuale, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni;

g) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.

(È approvato).

ART. 3.

(Enti consorziati).

Partecipano al Consorzio:

- lo Stato;
- la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite;
- la provincia di Roma;
- i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
- la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Possono partecipare al consorzio:

le province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e Sassari;

le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle province suddette.

(È approvato).

ART. 4.

(Disponibilità finanziarie).

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il consorzio dispone:

a) dei contributi deliberati dagli enti locali;

b) dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consortili —, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sentita l'assemblea del consorzio;

c) dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;

d) delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Civitavecchia;

e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonché delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.

(È approvato).

ART. 5.

(Contributi dello Stato).

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera c) dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dal Consorzio al Ministro stesso.

Inoltre per consentire al Consorzio di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ART. 6.

(Organi).

Sono organi del Consorzio:

- 1°) il Presidente;
- 2°) l'Assemblea;
- 3°) il Consiglio direttivo;
- 4°) il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

ART. 7.

(Presidente).

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea.

Il comandante del porto di Civitavecchia è vice presidente del Consorzio.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

(È approvato).

ART. 8.

(Assemblea).

Fanno parte dell'Assemblea, oltre il presidente del consorzio:

1°) in rappresentanza dello Stato:

a) il comandante del porto di Civitavecchia; il direttore della dogana di Civitavecchia; l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Roma; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

b) 6 funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e dell'industria e commercio;

2°) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;

3°) in rappresentanza delle Province: il presidente di ciascuna delle Province partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale;

4°) in rappresentanza dei Comuni: il sindaco, o un suo delegato, e un consigliere comunale dei Comuni di Roma e di Civitavec-

chia; il sindaco di ciascuno degli altri Comuni partecipanti, o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio comunale;

5°) in rappresentanza delle camere di commercio, industria e agricoltura: il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma o un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta camerale; un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna partecipanti, scelto dai presidenti delle camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione sarda; un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria partecipanti, scelto dai presidenti delle camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione umbra, quando costituita o, in mancanza, dal Ministro dell'industria e commercio; un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio partecipanti, esclusa quella di Roma già rappresentata, scelto dai presidenti delle camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione laziale, quando costituita, o, in mancanza, dal Ministro dell'industria e commercio;

6°) in rappresentanza della produzione:

a) un rappresentante degli armatori liberi;

b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate;

c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;

d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari;

e) un rappresentante degli industriali;

7°) in rappresentanza del lavoro:

a) un rappresentante della gente di mare;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia.

I rappresentanti di cui ai numeri 6°) e 7°) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Non possono essere nominati o designati presidente o componenti dell'Assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ART. 9.

(Consiglio direttivo).

Sono membri del Consiglio direttivo, oltre il presidente del consorzio:

- a) il comandante del porto di Civitavecchia;
- b) il direttore della dogana di Civitavecchia;
- c) l'ingegnere capo del Genio civile opere marittime di Roma;
- d) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;
- e) i rappresentanti in seno all'Assemblea della Provincia di Roma e dei Comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;
- f) il rappresentante in seno all'Assemblea della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
- g) i rappresentanti in seno all'Assemblea delle camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio, dell'Umbria e della Sardegna;
- h) i rappresentanti in seno all'Assemblea delle Regioni partecipanti;
- i) tre dei rappresentanti in seno all'Assemblea delle Province indicate al secondo comma del precedente articolo 3, partecipanti, eletti dagli stessi a scrutinio segreto, in ragione di un rappresentante per le Province di ciascuna Regione;
- l) uno dei rappresentanti della produzione in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;
- m) uno dei rappresentanti del lavoro in seno all'Assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto.

(È approvato).

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

(È approvato).

ART. 11.

(Durata delle cariche).

Il mandato del presidente e quello dei membri elettivi dura quattro anni e potrà essere rinnovato.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

(È approvato).

ART. 12.

(Funzioni del Presidente).

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

(È approvato).

ART. 13.

(Funzioni dell'Assemblea).

L'Assemblea delibera:

- a) sull'elezione del membro elettivo del collegio dei revisori dei conti;
- b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;
- c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;
- d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

L'Assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevarrà il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 14.

(Funzioni del Consiglio direttivo).

Al Consiglio direttivo spettano la direzione e l'amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

- a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;
- b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

c) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;

d) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) provvedimenti di urgenza di competenza dell'Assemblea, da sottoporre alla stessa per ratifica nella prima riunione successiva;

f) funzioni stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 15.

(Funzioni del Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.

(È approvato).

ART. 16.

(Prestiti).

Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessità, ha facoltà di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Tali deliberazioni dell'Assemblea sono soggette all'approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 17.

(Esercizio finanziario).

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.

Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

(È approvato).

ART. 18.

(Fondo di riserva).

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta ad un fondo di riserva.

(È approvato).

ART. 19.

(Imposte e tasse).

Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

(È approvato).

ART. 20.

(Personale).

Il Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale o anche mediante personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel numero che sarà determinato nel regolamento.

(È approvato).

ART. 21.

(Contratti).

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata, né produrre obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

(È approvato).

ART. 22.

(Regolamenti organici).

Con appositi regolamenti organici da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.

Detti regolamenti organici saranno deliberati dall'Assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

ART. 23.

(Scioglimento).

L'Amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti

dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un Commissario straordinario.

(È approvato).

ART. 24.

(Consegna di beni di proprietà dello Stato).

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

(È approvato).

ART. 25.

(Riconsegna e devoluzione).

All'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile.

Gli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno, di cui ho già dato lettura, che è stato accolto dal Governo.

(È approvato).

La votazione definitiva degli articoli e la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge sono rinviate ad altra seduta in attesa, come ho già detto, del parere della Commissione bilancio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4424); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (811); Frunzio e Isgrò: Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici della Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti della Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) (2253); Bogoni ed altri: Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove e alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la loro opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (4098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e delle proposte di legge Scalia e Sinesio: « Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato; Frunzio e Isgrò: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti della Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.); e Bogoni ed altri: « Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove e alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la loro opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda il disegno di legge la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole, mentre la I Commissione (Affari costituzionali) subordina il proprio parere favorevole ad un emendamento all'articolo 14.

L'onorevole Frunzio ha facoltà di svolgere la relazione.

FRUNZIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge

oggi al nostro esame è stato approvato dal Senato nella seduta del 19 dicembre 1962. È un provvedimento molto importante che intende eliminare alcuni inconvenienti che si sono verificati nel personale delle ferrovie dello Stato.

La mia relazione sarà molto breve poiché credo che ormai gli onorevoli commissari avranno una conoscenza approfondita di questo problema. Desidero pertanto invitare la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge in modo che sia approvato entro questa legislatura.

La I Commissione (Affari Costituzionali) ha portato alcune piccole modifiche che forse non erano necessarie e che comporteranno per l'approvazione definitiva di questo disegno di legge un rinvio al Senato.

Do lettura del parere espresso dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

« Si esprime parere favorevole subordinatamente ad una modifica dell'articolo 14, diretta a stabilire che al concorso riservato previsto possono partecipare soltanto coloro che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e nell'ultimo triennio abbiano svolto almeno 360 giorni di servizio.

La I Commissione prospetta altresì la opportunità di sopprimere l'articolo 16 non reputandosi opportuno consentire che anche il personale non in servizio presso le assuntorie, usufruisca del beneficio previsto dall'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Insieme con l'onorevole Degli Esposti avevo preparato un emendamento all'articolo 3, concernente la estensione delle provvidenze ai dipendenti straordinari e contrattisti, ma per ragioni di opportunità in quanto si richiederebbe un nuovo parere della Commissione bilancio non insisto per l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRUCCI. Sono lieto di constatare che il disegno di legge soddisfa in gran parte le esigenze degli interessati e pertanto darò voto favorevole.

COLASANTO. Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla I Commissione penso che sarebbe logico, invece che rimandare il disegno di legge al Senato, il che ritarderebbe l'approvazione definitiva del provvedimento, cercare di risolvere i punti controversi mediante una riunione congiunta della nostra e della I Commissione, eventualmente anche con la nomina di un Comitato ristretto.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Le modifiche proposte dalla I Commissione all'articolo 14 sono di lieve entità. Circa l'articolo 16 la I Commissione non ha dato un vero e proprio parere, ma ha prospettato una opportunità, e quindi la nostra Commissione può anche non ritenersi vincolata a discuterne.

COLASANTO. Insisto sulla mia richiesta; tutte le proposte di legge riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato siano messe all'ordine del giorno e siano discusse rapidamente prima da un Comitato ristretto e poi dalle due Commissioni riunite I e X.

PRESIDENTE. Non possiamo farlo perché mancano i pareri delle altre Commissioni.

DEGLI ESPOSTI. Desidero sottolineare che è mia intenzione fare proprio l'emendamento all'articolo 3 del disegno di legge già predisposto e ritirato dall'onorevole Relatore.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Sono contrario all'emendamento Degli Esposti per evitare un ulteriore ritardo dell'approvazione definitiva del disegno di legge e inoltre per ragioni di copertura finanziaria.

Sono contrario fino al punto di chiedere, nel caso venisse approvato, la rimessione del disegno di legge in Aula.

DEGLI ESPOSTI. Poiché l'iter del disegno di legge è in predicato in quanto permane sempre l'obbligo di ritornare al Senato per l'approvazione definitiva, io insisto sul mio emendamento e non ha nessuna importanza se il disegno di legge verrà rimesso all'Assemblea.

FRUNZIO, Relatore. Desidero precisare che la ragione per la quale non ho insistito sul mio emendamento non va ricercata nella preoccupazione del Senato, bensì in quella della copertura. Io non posso in questo momento, per venire incontro a dei giusti interessi di una categoria, privare tutte le altre della possibilità di ottenere un miglioramento della loro posizione. Ciò non toglie ovviamente che io sia convinto della necessità di sanare anche l'altra situazione.

DEGLI ESPOSTI. Le do atto, onorevole Frunzio, di aver capito bene quanto avevo detto, ma vorrei che lei desse atto a me di essermi espresso bene.

In tema di copertura il Governo aveva dato assicurazioni ai sindacati.

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Non è mai stato preso un impegno per gli straordinari.

DEGLI ESPOSTI. Prima di diventare Sottosegretario ella era dirigente della S.A.U.F.I.,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

o della S.F.I., o S.M.U.F., organizzazioni che concordarono con i ministri precedenti di apportare le modificazioni in questione. Un suo diretto collaboratore contrattò con i delegati di queste associazioni la materia. Come Sottosegretario non dovrebbe misconoscere quello che sapeva come sindacalista.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non mi risulta che l'amministrazione avesse preso un impegno formale in proposito. Inizialmente il testo del provvedimento, che aveva presentato il Ministro Spalato, riguardava gli straordinari ed i contrattisti ed è stato poi in sede di concerto con il Ministro del tesoro che si è dovuto depennare gli straordinari. I sindacati in seguito a ciò hanno ulteriormente insistito, ma l'amministrazione non ha riassunto verso di loro alcun impegno.

DEGLI ESPOSTI. Il Ministero dei trasporti, tramite il dottor Cecconi disse che per ovviare alle difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro bastava presentare una proposta di legge.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non per gli straordinari.

DEGLI ESPOSTI. Siccome la mia parola vale quanto la sua, e poiché mi risulta che i tre sindacati (ella era dirigente di uno di essi) hanno pubblicamente detto che queste modificazioni sarebbero state apportate in sede parlamentare, io insisto sul mio emendamento. Mi riserverò di esaminare la possibilità di non insistervi soltanto quando saprò che le opinioni della I Commissione (che avrebbe molte altre questioni da approfondire) andranno modificate. Chiedo che il provvedimento ritorni alla I ed alla VI Commissione e se quest'ultima esprimerà parere contrario, che si vada in Aula dove ognuno si assumerà le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90.

« Nei casi di cessazioni di servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul

lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

« Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

« Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

« Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa.

« Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

« Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

È fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'articolo 91 della legge 26 marzo 1958, numero 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I commi terzo e successivi dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

« Qualora l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonché le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli accertamenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

« Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo ».

Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati».

Pongo in votazione i primi due commi, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

L'onorevole Degli Esposti ha proposto di inserire al terzo comma, dopo le parole: « Per i dipendenti già sussidiari », le altre: « straordinari e contrattisti ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'emendamento è inutile, perché tutte le categorie sono sistemate, comprese quelle degli straordinari e dei contrattisti. Comunque, mi corre l'obbligo di ripetere in questa sede quanto ho già avuto occasione di esporre alla Commissione trasporti del Senato, e cioè che i motivi per i quali non è possibile accogliere questo emendamento sono due: uno di carattere giuridico, l'altro di carattere finanziario.

Per quanto riguarda il motivo giuridico, gli organi tecnici dello Stato, da noi consultati, hanno espresso il parere che la qualifica di « straordinario » è comune tanto per gli straordinari veri e propri quanto per i contrattisti, mentre i sussidiari, per la natura stessa del loro lavoro, costituiscono una categoria che non può essere assimilata ad altre. Per questo motivo, il Ministero del tesoro pregò il nostro Ministero di sopprimere dal testo le parole: « straordinari » e « con-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

l'attenti », in modo che non si costituissero un precedente che potesse essere invocato da interessati appartenenti ad altre amministrazioni. Il Ministero dei trasporti ha dovuto aderire alla richiesta del Ministero del tesoro ed ha dovuto sostenere al Senato questa impostazione, così come la sostiene in questa sede. Aggiungo che avevo avuto preciso incarico dal Ministro di chiedere la rimessione in Aula del provvedimento qualora la Commissione del Senato avesse insistito sul mantenimento della formula non accolta dal Ministero del tesoro.

Vi è poi, come ho detto, una ragione di carattere finanziario e consiste nel fatto che il provvedimento, con l'emendamento Degli Esposti, verrebbe a costare un miliardo di più. E in questo momento non avremmo la possibilità di trovare la copertura.

Il provvedimento è fin troppo importante per quel che esso contiene in favore dei ferrovieri; pertanto, vorrei pregare la Commissione — la quale è naturalmente libera di fare come meglio ritiene opportuno — di considerare, accanto alla irremovibile posizione del Governo, tutto ciò che di buono è contenuto nel provvedimento.

FRUNZIO, Relatore. Nel dare il voto favorevole all'articolo nel testo approvato dal Senato, mi riprometto di presentare a suo tempo una proposta di legge con i colleghi del mio gruppo.

COLASANTO. Voto contro l'emendamento Degli Esposti per le ragioni esposte dal Sottosegretario, e cioè per non far insabbiare il disegno di legge. Nel contempo faccio voti perché l'Amministrazione trovi il modo di rendere giustizia a questa categoria di persone.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Esposti, insiste nel suo emendamento?

DEGLI ESPOSTI. Insisto.

BOGONI. Mi astengo perché se l'emendamento fosse accolto, il Governo chiederebbe il rinvio del provvedimento in Aula, con conseguente danno per tutta la categoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Esposti, di cui ho dato dianzi lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 3.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del Direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

(È approvato).

ART. 5.

La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'articolo 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

(È approvato).

ART. 6.

Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applica-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

zione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

(*E approvato*).

ART. 7.

Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente articolo 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non riversibile, da riasorbire in occasione di successivi miglioramenti.

(*E approvato*).

ART. 8.

La lettera *a*) dell'articolo 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio ».

Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo articolo 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

All'articolo 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purché abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo ».

(*E approvato*).

ART. 9.

La lettera *a*) dell'articolo 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *a*) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva la applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio ».

L'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purché abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio ».

(*E approvato*).

ART. 10.

I numeri 3) e 4) dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera *e*) dell'articolo 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame ».

I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo articolo 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ART. 11.

All'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue:

« In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale ».

(È approvato).

ART. 12.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultino aver prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 3 di cui al precedente secondo comma, è elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale, inquadrato ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 165 della legge medesima.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, successive modificazioni purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

(È approvato).

ART. 13.

Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato A).

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

Ne do lettura:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che nell'anno precedente alla suddetta data risultino aver prestato la loro opera saltuaria o continuativa a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

il 50° anno di età, anziché essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La I Commissione (Affari Costituzionali) ha proposto al primo comma il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* riservati a coloro che nell'anno precedente alla suddetta data risultino aver prestato la loro opera saltuaria o continuativa a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici, *con le altre:* « riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14, così emendato.

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 14:

« Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge medesima.

Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato 15), annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato 50° anno di età, anziché essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(*E approvata*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

« Il personale straordinario di cui all'articolo 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del medesimo articolo 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1° gennaio 1953.

Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di metà del periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Per quanto riguarda l'articolo 16, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che non si tenga conto del suggerimento dato dalla I Commissione.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 16:

«All'articolo 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole:

«...e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli, che non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 17.

In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalità di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

(È approvato).

ART. 18.

Il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1^a classe, è esteso, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale *ad personam*, guardiano *ad personam* e verificatore, nonché ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso *ad personam* o di aiutante da quella di capo squadra manovali.

(È approvato).

ART. 19.

Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1^a classe, capo treno di 1^a classe, macchinista di 1^a classe, operaio qualificato di 1^a classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, va computata, ai fini dell'attribuzione degli

aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche, la maggiore anzianità da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quella prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

(È approvato).

ART. 20.

Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonché quello già in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, nei ruoli organici dell'Azienda medesima in soprannumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando l'anzianità in esse maturata.

La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma è la stessa da cui ha effetto la presente legge.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di provenienza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati.

Al personale che beneficia del provvedimento di cui ai precedenti commi, è attribuito lo stipendio in base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianità nella stessa con la decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenze già maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento.

Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a beneficiare delle disposizioni transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma è iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate-tesoro in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge è valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

(E approvato).

Art. 21.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961.

(E approvato).

ART. 22.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

(E approvato).

Pongo in votazione la tabella annessa al disegno di legge:

ALLEGATO A.

TABELLA DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficiente	Qualifica	Quantità
402	Comandanti di 1 ^a classe	12
357	Comandanti	18
292	Ufficiali navali di 1 ^a classe	64
260	Ufficiali navali	
	Totale	94
402	Direttori di macchina di 1 ^a classe	12
357	Direttori di macchina	18
292	Ufficiali macchinisti di 1 ^a classe	64
260	Ufficiali macchinisti	
	Totale	94
	Totale ufficiale delle navi tragheto	188

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coefficiente	Qualifica	Quantità
PERSONALE DI COPERTA:		
234	Primi nostromi	11
219	Secondi nostromi	26
184	Marinai scelti	486
180	Marinai	
	Totale	523
197	Carpentieri di 1 ^a classe	22
184	Carpentieri	
	Totale	22
	Totale personale di coperta	545

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Coefficiente	Qualifica	Quantità
PERSONALE DI MACCHINA:		
234	Capi motoristi	29
219	Motoristi di 1 ^a classe	} 213
197	Motoristi	
163	Carbonai	88 (a)
Totale		330
<hr/>		
234	Capi elettricisti	} 29
219	Elettricisti di 1 ^a classe	
197	Elettricisti	83
Totale		112
Totale personale di macchina		442
<hr/>		
Totale personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto		987

(a) Sono da considerare a carico di tale pianta anche i dipendenti rivestiti della qualifica di fuochista ad personam.

(È approvata).

FRUNZIO, *Relatore*. Propongo di rinviare ad altra seduta l'esame abbinato delle altre proposte di legge nn. 814, 2253 e 4098.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge n. 4424 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4424 approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo

1958, n. 425 » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4424):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Babbi, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Frunzio, Giglia, Landi, Mancini, Marchesi, Petrucci, Polano, Ravagnan, Romano Bartolomeo, Sales, Sammartino, Schiano, Sinisio, Spataro e Viale.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI